*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 20

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 24 gennaio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1966



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **1236.**

**Trasferimento da Karachi a Islamabad dell'Ambasciata nel Pakistan, soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Karachi ed istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria in Karachi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Considerato che il Governo della Repubblica del Pakistan ha deciso il trasferimento della capitale da Karachi a Islamabad;
Riconosciuta la necessità di trasferire l'Ambasciata nella nuova capitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciata nel Pakistan è trasferita dalla sede di Karachi a quella di Islamabad.

Art. 2.

La Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Karachi (Pakistan) è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Karachi (Pakistan) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *gennaio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 208, *foglio n.* 130. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1966, n. **1237.**

**Temporanee sospensioni o riduzioni daziarie per alcune materie prime destinate all'industria siderurgica e chimica, e per alcuni prodotti tropicali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per

il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

*Articolo unico.*

Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori, seguenti modifiche:

1) per i prodotti compresi nell'annessa tabella *A*, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato;

2) l'allegato secondo della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente, è sostituito da quello annesso al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *gennaio* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 208, *foglio n.* 132. — DI PRETORO

TABELLA *A*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Trattamento daziario | Validità |
|---|---|---|---|
| 03.01-B-I-b-1 | Tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati | 0,50% nei limiti di un contingente di 5.000 tonn. (1) | 1- 1-66 31-12-66 |
| ex 73.01-B-II-b | Ghise ematiti contenenti, in peso, 1,50 % o meno di manganese, diverse da quelle ottenute con carbone di legna | 5% con una riscossione minima di 5 U.C. per 1.000 kg. | 1- 1-67 31-12-68 |
| 73.01-C-II | Ghise fosforose contenenti, in peso, più di 1% di silicio | 5% con una riscossione minima di 5 U.C. per 1.000 kg. | 1- 1-67 31-12-68 |
| ex 73.01-B-II-b | Ghise speciali contenenti manganese nella misura massima di 0,03 % | 5% nei limiti di un contingente di 15.000 tonn. (1) | 1- 1-67 31-12-67 |
| ex 73.01-C-II | | 3% nei limiti di un contingente di 7.500 tonn. (1) | 1- 1-67 30- 6-67 |
| 73.01-D-I | Ghise non nominate contenenti, in peso, da 0,3 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % a 1 % incluso di vanadio | 1% | 1- 1-67 30- 6-67 |
| ex 73.13-A-I<br>ex 73.15-B-VI-a-1 | Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt inferiore o pari a 0,40 watt (lamiere a cristalli orientati di qualità $M_4$) | 6% nei limiti di un contingente di 1.000 tonn. (1) | 1- 1-67 31-12-67 |
| ex 73.15-A-IV-b | Vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso fra 4,5 e 6 mm. e di un contenuto in carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %, destinata alla industria dei pneumatici | esenzione nei limiti di un contingente di 1.700 tonn. (1) | 1- 1-67 30- 6-67 |
| 73.16-A-II-b | Rotaie usate . . . . . . . . . | 6% | 1- 1-67 30- 6-67 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Il Ministro per le finanze*: PRETI

## ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

ALLEGATO II

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| 08.01-D-II-b-2 | Noci di acagiù (o di anacardio) . . . . . . . . . . . | 16 | 2,50 | esenzione | 2,50 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Uve secche di Corinto: | | | | | | |
| ex 08.04-B-I-a | — in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg., nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze e sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro medesimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 2 | 1,60 | 4 | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| 08.04-B-I-b | — altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 7,20 | 5,60 | 10,70 | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| | Uve secche, altre: | | | | | | |
| 08.04-B-II-a | — in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg., nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze e sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro medesimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | 2 | 1,80 | 5 | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| 08.04-B-II-b | — non nominate . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | 7,20 | 6,30 | 11,50 | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| 08.12-A | Albicocche secche . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 7 | esenzione | 7,80 | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| | Tè: | | | | | | |
| | — presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno: | | 5 | | | | |
| 09.02-A-I | — — *in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto* . . . . . . . . . | 50 con riscossione minima di L. 450 per kg. netto | | 5 | 5 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.02-A-II | — — *altro* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. 500 per kg. netto, oppure 50 % con riscossione minima di L. 450 per kg. netto | | 5 | 5 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.02-B | — altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. 500 per kg. netto, oppure 50 % con riscossione minima di L. 450 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

*Segue* Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

*Segue* ALLEGATO II

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Dazio sul valore % | | | | Validità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| 09.03 | Mate | L. 500 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.04-A-II-c-1 | Pimenti del genere « Capsicum », non tritati nè macinati, altri | 40 | 10 | esenzione | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.04-B-II-a | Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati | 40 | 12 | esenzione | 12 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.08-A-II-b-2 | Amomi e cardamomi non tritati nè macinati, altri | L. 2000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.08-B-III | Amomi e cardamomi, tritati o macinati | L. 2000 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 09.09-A-III-b | Semi di coriandolo, non tritati nè macinati, altri | 4 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 09.09-B-II | Semi di coriandolo, tritati o macinati | 9 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.10-D-I-b | Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro | L. 700 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 09.10-D-II | Zenzero, altrimenti presentato | L. 700 per kg. netto, oppure 70 % con riscossione minima di L. 400 per kg. netto | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 09.10-E-II | Polvere e pasta di Curry | 40 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 12.07-K | Foglie di Iaborandi | esenzione | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1961 | 31-12-1967 |
| 13.02-A-II | Gomma lacca, imbianchita | 3 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 14.02-B-I | Crine vegetale | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente** *Segue* ALLEGATO II

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Dazio sul valore % | | | | Validità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| | Olio di ricino, destinato ad altri usi: | | 7 | | | | |
| 15.07-B-I-a-2-aa | — *destinato alla fabbricazione dei solforicinati* . . . . | 6 | | 2,40 | 6,60 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 15.07-B-I-a-2-bb | — *altro* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | | 7,20 | 11,40 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 15.07-B-I-b-1-bb-alfa-b' | Olio di semi di tabacco, greggio . . . . . . . . . . . | 6 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 15.07-B-I-b-2-aa-beta | Olio di semi di tabacco, altro . . . . . . . . . . . . | 6 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 16.04-A-I | Caviale (uova di storione) . . . . . . . . . . . . . | 27 | 24 | 9,40 | 24 | 1-12-1966 | 31-11-1967 |
| | Chutney di mango: | | esenzione | | | | |
| ex 20.01-A | — *con aggiunta di zuccheri* . . . . . . . . . . . . | 22 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 20.01-B | — *altri* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 20.04 | Zenzero, cotto negli zuccheri o candito . . . . . . . . | 21 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 20.06-B-II-a-3 | Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg. . . . . . . . . . . . . | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 20.06-B-II-b-3 | Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno . . . . . . . . . . . | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Segmenti di pompelmo: | | | | | | |
| | — senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | | | | | | |
| ex 20.06-B-II-a | — — di più di 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 18,40 | 6,40 | 18,40 | 1- 1-1967 | 30- 6-1967 |
| ex 20.06-B-II-b | — — di 1 kg. o meno . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 20 | 6,40 | 20 | 1- 1-1967 | 30- 6-1967 |
| | — altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto: | | | | | | |
| ex 20.06-B-III-a-5 | — — di 4,5 kg. o più . . . . . . . . . . . . . . | 22 | 18,40 | 8,80 | 18,40 | 1- 1-1967 | 30- 6-1967 |
| ex 20.06-B-III-b | — — di meno di 4,5 kg. . . . . . . . . . . . . . | 22 | 18,40 | 8,80 | 18,40 | 1- 1-1967 | 30- 6-1967 |
| ex 21.04 | Chutney di mango liquido . . . . . . . . . . . . . | 18 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 27.07.G-I-b ed ex c | Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo . . | 14 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

*Segue* ALLEGATO II

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| 27.14-C-I-b | Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, per la fabbricazione del nerofumo | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 28.52-B | Cloruri dei metalli delle terre rare | 4 | 4 | esenzione | 4 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 28.55-B-I | Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghisa fosforosa d'affinazione e d'acciaio (1) | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 29.01-C-I-a | Pineni | 9 | 8 | 1,80 | 8 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.01-D-VI-d | Viniltoluolo | 13 | 6 | 2,60 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.02-B | Esaclorociclopentadiene | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.09 | Ossido di butilene | 16 | 9 | esenzione | 9 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | Pregnenolone | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | 17-Alfa-ossipregnenolone | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | 1,4,17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one | 12 | 9 | 2,40 | 9 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | Deidroepiandrosterone | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | 4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one | 12 | 9 | 2,40 | 9 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-D-I-b | 16-Alfa-metilpregnenolone | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-E | 16-Beta-metil-16-alfa, 17-alfa-epossi-5-pregnen-3-beta-olo-20-one | 22 | 6 | 3 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-F | 1,4-Naftochinone | 20 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-G-III | 2-3 Dicloro-1-4-naftochinone | 16 | 8 | 3,20 | 8 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-G-III | Decaclorotetraciclodecanone | 16 | 10 | 3,20 | 10 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.13-G-III | Acido bromamminico | 16 | 16 | esenzione | 16 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16,17-Ossidopregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato) | 9 | 6 | 1,80 | 6 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente** *Segue* ALLEGATO II

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa-21-diolo-3, 20-dione-21 acetato | 9 | 9 | 1,80 | 9 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11, paratoluensolfonato-21 acetato | 9 | 9 | 1,80 | 9 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.14-A-II-c-5-cc | 16,17-Epossipregnanolone acetato | 9 | 6 | 1,80 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.15-A-IV-a | Acido sebacico | 12 | 3 | 2,40 | 3 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.15-B | Acido esacloroendometilen-tetraidroftalico e sua anidride | 16 | 8 | 3,20 | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.16-D-II-b | Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio | 22 | 10 | 4,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.17-B | Solfato di dietilé | 18 | 9 | 3,60 | 9 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29-23-C | Alfamminoantrachinone | 18 | 16 | esenzione | 16 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29-23-D-IV-b-1 | Acido 3-amminopropionico (beta-alanina) | 13 | 8 | 2,60 | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.29 | Etilidrazide dell'acido podofillinico | 18 | 6 | 3,60 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.29 | Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato | 18 | 6 | | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.31-B-IV | Tio-bis (di sec-amilfenolo) | 21 | 6 | esenzione | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.31-B-V | 2,3-Dicloroallil-diisopropiltiolcarbammato | 21 | 10 | 4,20 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.31-B-V | 2, 3, 3-Tricloroallil-diisopropil-tiolcarbammato | 21 | 10 | 4,20 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-I-d | 0, 0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4, 6-bis-(etilammino)-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-I-d | 2-Cloro-4, 6-bis-(isopropilammino)-1, 3, 5-triazina | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-II-f-1 | Diosgenina e suoi esteri | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29,35-S-II-f-2 | Dibromuro e dicloruro di 1, 1'-etilen-2, 2'-dipiridilio | 12 | 10 | 2,40 | 10 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29-35-S-II-f-2 | 1,4-Diaza-biciclo-2, 2, 2-otano (trietilendiammina) | 12 | 8 | esenzione | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

*Segue* ALLEGATO II

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Dazio sul valore % — Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | Validità — dal | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 29.35-S-II-f-2 | 4-Ciano-piridina | 12 | 8 | 2,40 | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.35-S-II-f-2 | Diidroetossitrimetilchinolina | 12 | 12,80 | 2,40 | 12,80 | 1- 1-1967 | 30- 6-1967 |
| 29.41-A | Digitaline | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.41-D-II | Glucoside puro di scilla | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.41-D-II | Sale di calcio del Sennoside A e B | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.41-D-II | Benziliden-beta-D-glucoside della *podofillotossina* | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.42-C-VIII-b | Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati | 12 | 6 | 2,40 | 6 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 29.44-D | Cefaloridina | 9 | 4 | 1,80 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata dalla fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino: | | | | | | |
| | — essenza di trementina: | | 3 | | | | |
| 38-07-A-I | — — *destinata alla fabbricazione della canfora sintetica* (1) | esenzione | | esenzione | 2,40 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 38-07-A-II | — — *altra* | 6 | | esenzione | 3 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 38-07-B | — altri | 9 | 3 | esenzione | 3 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 38-08-A | Colofonie (compresse le « peci resinose ») | 8 | 3,50 | esenzione | 3,50 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.08-C-II-b-2 | Alcole idroabietilico tecnico | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.11-C-III-b | Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale | 18 | 5 | 3,60 | 5 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Acidi solfonici di oli di scisti, tiofenici, e loro sali: | | 8 | | | | |
| ex 38.19-D-I | — *acidi solfonici di oli di scisti, per usi farmaceutici* | 16 | | 3,20 | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.19-D-II | — *altri* | 13 | | 2,60 | 8 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.19-Q-IV-h | Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente** *Segue* ALLEGATO II

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| ex 38.19-Q-IV-h | Miscele di mercaptani terziari . . . . . . . . . . . . | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.19-Q-IV-h | Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente) . . . . . . . . | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 38.19-Q-IV-h | Diosgenina greggia . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Polisolfoetileni alogenati nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39: | | 4 | | | | |
| 39.02-C-III-a | — *contenenti solventi organici volatili* . . . . . . . . | 21 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-III-b | — *blocchi* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-III-c | — *altri* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 % in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1): | | 4 | | | | |
| ex 39.02-C-VIII-a | — *emulsioni e dispersioni acquose* . . . . . . . . . | 13 | | 2,60 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-VIII-b-2 | — *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura), altri* . . . . . . . . . . . . | 11 | | 2,20 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-VIII-d | — *altri* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39: | | 4 | | | | |
| ex 39.02-C-XIV-a-1 | — *contenenti solventi organici volatili* . . . . . . . . | 21 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-XIV-a-2 | — *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose* . . . . . | 13 | | 2,60 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-XIV-a-3 | — *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi* . . . . . . . . . . . | 27 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.02-C-XIV-a-4 | — *altri* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Etilcellulosa (non plastificata): | | 4 | | | | |
| 39.03-B-V-a-1-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | | 2,60 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 39.03-B-V-a-1-bb | — *altra* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente** *Segue* ALLEGATO II

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| | Etilossietilcellulosa insolubile nell'acqua: | | 4 | | | | |
| ex 39.03-B-V-a-2-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1) | 13 | | 2,60 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.03-B-V-a-2-bb | — *non nominata* | 22 | | 4 | 4 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Idrossipropilmetilcellulosa: | | 12 | | | | |
| ex 39.03-B-V-a-2-aa | — *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1) | 13 | | 2,60 | 12 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.03-B-V-a-2-bb | — *non nominata* | 22 | | 4,40 | 12 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Metilcellulosa, idrossietilmetilcellulosa: | | 19 | | | | |
| ex 39.03-B-V-a-2-aa | — *destinate alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1) | 13 | | esenzione | 16,60 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 39.03-B-V-a-2-bb | — *non nominate* | 22 | | esenzione | 19 | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 44.03-A | Legno tropicale rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44 | 4 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Legno tropicale semplicemente squadrato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44: | | esenzione | | | | |
| 44.04-A-I | — *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta* | 4 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 44.04-A-II | — *grossolanamente squadrato con la sega* | 11 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| | Legno tropicale semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm., delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44: | | esenzione | | | | |
| 44.05-A-I | — *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali* | 4 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| 44.05-A-II | — *altro* | 11 | | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 44.28-B-II-c-5 | Tegole (« Bardeaux ») per tetti e facciate, di legno di conifere | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1- 1-1967 | 31-12-1967 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

*Segue* **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

*Segue* ALLEGATO II

| NUMERO DELLA TARIFFA | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | DAZIO SUL VALORE % | | | | VALIDITÀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Al 1-1-1957 | Tariffa Comune | Per provenienze comunitarie | Per altre provenienze | dal | al |
| | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato: | | | | | | |
| 45.01-A | — sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm. . . . . . . . . . | 10 | 3 | 3 | 3 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| | — altri: | | 3 | | | | |
| 45.01-B-I | — — *frantumato, granulato o polverizzato* . . . . . . | 25 | | 3 | 3 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 45.01-B-II | — — *non nominati* . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 | | 3 | 3 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 48.01-E-II-g-3-bb | Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1) . . . . . . . . . . . . . . | 17 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 51.01-B-1 | Filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine di aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 58.01-A | Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati . . . . . | 31 | 32 con riscossione massima di 4,5 U.C. per m² (2) | 6,20 | 32 con riscossione massima di 4,5 U.C. per m² (2) | 1-12-1966 | 30-11-1967 |
| | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino o di sisal: | | 15 | | | | |
| 62.03-B-I-b-1-aa | — *vuoti, di cotone* . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | | 3,60 | 15 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 62.03-B-I-b-1-bb | — *vuoti, altri* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 | | 4,20 | 15 | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 70.19-A-I-a | Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente . . . | 22 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 70.19-A-III-a | Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente . . . . . . . . . . . . . . | 22 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| 81.04-M | Uranio impoverito in uranio 235 . . . . . . . . . . . | 2 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |
| ex 97.06-B | Attrezzi per cricket e polo . . . . . . . . . . . . . | 18 | esenzione | esenzione | esenzione | 1-1-1967 | 31-12-1967 |

(1) Per carta giapponese si intende una carta di colore naturale bianca di qualità flessibile e resistente, pesante per metro quadrato più di 12 grammi fino a 28 grammi inclusi, e composta in maggior parte di fibre lunghe.
(2) Ai fini dell'applicazione della riscossione massima, nella determinazione della superficie imponibile si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

*Il Ministro per le finanze:* PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. 1238.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Ambrogio ad Fontes, nel comune di Segrate (Milano).**

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 20 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Ambrogio ad Fontes, in frazione Rovagnasco del comune di Segrate (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa anzidetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare due donazioni disposte dalla « Domus Ambrosiana S.p.A. » e dalla « Rovagnasco S.p.A. », ambedue con sede in Milano, consistenti in un terreno della superficie di ha. 97.20 con sovrastante edificio sacro, sacrestia e locali annessi e casa canonica.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967*
*Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 102.* — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.

**Nomina di un membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 233, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con il quale il Fondo assume la denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private » e modifica la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1966, concernente la costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui trattasi;

Vista la nota n. 154/04055 del 29 ottobre 1966, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone la nomina del vice direttore generale dott. Renato Campopiano a membro supplente del direttore generale dell'Istituto medesimo in seno al Comitato amministratore del Fondo di previdenza in argomento;

Considerato l'opportunità che la richiesta precitata venga accolta, integrando conseguentemente, il dispositivo del decreto ministeriale 1° giugno 1966 di costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza medesimo con l'indicazione nominativa del membro supplente del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Renato Campopiano, vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è nominato membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private per la sostituzione, nel caso di assenza o impedimento, del direttore generale dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1966

*Il Ministro*: BOSCO

(384)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni Italiana Vita, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni Italiana Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni Italiana Vita, con sede in Milano:

Tariffa 25, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso, senza o con capitalizzazione delle decrescenze.

Roma, addì 22 dicembre 1966

(462) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa XII/2, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza di uno di essi.

Roma, addì 22 dicembre 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(463)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

**Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrente per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 2 aprile 1965, n. 394, con la quale il predetto Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrente per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1965;

Vista la nota 28 marzo 1966, n. 252217, del Provveditorato generale dello Stato, Div. XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1960, n. 401233, 10 maggio 1962, n. 403476, e 25 febbraio 1963, n. 409029, con i quali è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni, rispettivamente, 1959 - 1960 - 1961 e 1962;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il 1965 i criteri adottati per gli anni precedenti e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici in esecuzione della convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958, per l'anno 1965.

Roma, addì 27 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: Vittorino COLOMBO

**(460)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 1156 del 18 gennaio 1967. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Richieste di ulteriore integrazione: Domande respinte e ritirate.**

Con circolare n. 1156 del 18 gennaio 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

*Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Richieste di ulteriore integrazione.*

a) *Domande respinte*

A seguito delle domande presentate dalle imprese, in base alle disposizioni, di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, allo scopo di ottenere le ulteriori integrazioni previste al punto 5 del paragrafo *B*) dello stesso provvedimento n. 962, accertato che per le imprese appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, si dispone di respingere le seguenti domande presentate per il 1965:

1) Impresa elettrica Del Leo - Fanano (Modena);
2) Impresa elettrica comunale di Goni (Cagliari);
3) Impresa elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro;
4) Impresa elettrica Martorana - Canicattì (Agrigento);
5) Soc. industriale Russo & C. - Termini Imerese (Palermo);
6) Impresa el. Girardi - Condove (Torino);
7) Industrie elettriche ed irrigue B. Cilione - Saline Ioniche (Reggio Calabria);
8) Consorzio elettrico dei comuni di Malfa e Leni Palermo;
9) Società elettrica di Pantelleria (Trapani);
10) Impresa el. Rallo & C. Gestione Sindel - Palermo;
11) Soc. frigoelettrica siciliana - Gestione Selis - Palermo.

b) *Domande ritirate*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che la seguente Società ha ritirato la domanda di integrazione a suo tempo presentata:

Azienda elettrica comunale di Castel del Monte (L'Aquila).

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: ANDREOTTI

**(678)**

---

**Provvedimento n. 1157 del 18 gennaio 1967. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Imprese elettriche distributrici.**

Con circolare n. 1157 del 18 gennaio 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 1133 del 7 aprile 1966, punto II), con il quale fu, tra l'altro, stabilito, sotto pena di decadenza, il termine del 30 giugno 1966, entro il quale le imprese elettriche distributrici, non trasferite all'ENEL, dovevano presentare domanda documentata al Comitato interministeriale dei prezzi ed al Fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche per ottenere le integrazioni successivamente al 1966;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

*Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: Imprese elettriche distributrici.*

*A*) Sono accolte le domande per l'ammissione all'integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, successivamente al 31 dicembre 1966, e con i criteri di prevalenza di cui al provvedimento del Ministero industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, delle seguenti cinquantanove imprese elettriche distributrici, non trasferite allo ENEL, che hanno venduto energia elettrica alla utenza diretta nel 1965 e che hanno presentato la prescritta domanda nei termini previsti dal provvedimento n. 1133 del 2 aprile 1966.

1. Società Immobiliare Calabra - Mongiana (Catanzaro);
2. Società idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza);
3. Ditta ing. Odoardo Zecca - Ortona (Chieti);
4. Società idroelettrica del Carpino - Napoli;
5. Società elettrica e Molino Riccillo Pietrantonio & C. Sant'Elia a Pianisi (Campobasso);
6. Società idroelettrica Sersale - Sersale (Catanzaro);
7. Società Impianti Elettrici (SIMEL) - Altomonte (Cosenza);
8. Azienda elettrica municipal. di Farnese (Viterbo);
9. Società idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro);
10. Società elettrica delle Madonie - Petralia Soprana (Palermo);
11. Cons. elettrico S. Giacomo di Vizzè - Val di Vizzè (Bolzano);
12. Società F.lli Miconi - Servigliano (Ascoli Piceno);
13. Ditta Berera - Foppolo (Bergamo);
14. Società idroelettrica industriale G. M. Resciniti & C. Roscigno (Salerno);
15. Impresa elettrica Tobia Lerza & Figli - Forlì del Sannio (Campobasso);
16. Impresa elettrica Lazzari Elio - Coniale di Firenzuola (Firenze);
17. Società Brizzi - Verghereto (Forlì);
18. Azienda elettrica Girardi - Condove (Torino);
19. Impresa idroelettrica Fabrizi - Mesoraca (Catanzaro);
20. Impresa F.lli Elmi - Grizzana (Bologna);
21. Azienda agricola Toschi - Casola Valsenio (Ravenna);
22. Ditta Longhi Luigi - Casteldelci (Pesaro);
23. Ditta Neri Apollinare - Casola Valsenio (Ravenna);
24. Ditta Pozzi F.lli - San Bartolomeo Val Cavargna (Como);
25. Ditta Curti Battista - Cusino (Como);
26. Azienda mun. elettricità trasporti - Trani (Bari);
27. Azienda com. acqua ed impianti elettrici - Tempio Pausania (Sassari);
28. Comune di Montecompatri (Roma);
29. Azienda elettrica comunale di Cefalù (Palermo);
30. Azienda munic. Idroelettr. e Acquedotto di Selvino (Bergamo);
31. Comune di Pozzomaggiore (Sassari);
32. Azienda elettrica comunale di Mesoraca (Catanzaro);
33. Impresa elettrica F.lli Spalla - Cerda (Palermo);
34. Comune di Monti (Sassari);
35. Comune di Campotosto (L'Aquila);
36. Società idroelettrica di Marcellinara (Catanzaro);
37. Società elettrica di San Mauro Castelverde (Palermo);
38. Ditta ing. Climenti A. - Isnello (Palermo);
39. Az. elettrica comunale di Castel del Monte (L'Aquila);
40. Comune di Collepietro (L'Aquila);
41. S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli);
42. Società elettrica Liparese - Lipari (Messina)
43. Società Mediterranea di Elettricità - Palermo;
44. Società elettrica Ponzese - Ponza (Latina);
45. Società imp. elettrici - S.I.E. - Firenze;
46. Officina elettrica Accardi - Favignana (Trapani);
47. Società elettro industriale siciliana - Palermo;
48. Impresa elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo);
49. Impresa elettrica Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani);
50. Germano industrie elettriche - Isole Tremiti (Foggia);
51. Comune di Santa Marina Salina (Messina);
52. Impresa elettrica Campo Egidio - Levanzo (Trapani);
53. Casa di lavoro all'aperto - Capraia Isola (Livorno);
54. Società Nolana imprese elettriche - Nola (Napoli);
55. Impresa el. Bovicelli - Casteldelci (Pesaro);
56. Azienda elettrica municipalizzata di Macerata;
57. Impresa elettrica G. B. De Filippi - Arenzano (Genova);
58. Società esercizi elettrici - Petralia Sottana (Palermo);
59. Impresa elettrica Del Pizzo Antonio Tramonti (Salerno).

*B*) Non sono accolte le domande delle seguenti quattro imprese elettriche, perchè non pervenute nei termini prescritti o perchè si riferiscono ad imprese che non hanno venduto energia elettrica all'utenza diretta nel 1965.

1. Azienda elettrica comunale di Force (Ascoli Piceno);
2. Azienda elettrica comunale di Goni (Cagliari);
3. Azienda elettrica comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila);
4. Azienda elettrica Pastificio F.lli Maddalena Isernia (Campobasso).

Roma, addì 18 gennaio 1967

*p. Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: ANDREOTTI

(679)

---

**Provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: nuovi criteri di valutazione per le integrazioni a favore di imprese elettriche distributrici.**

Con circolare n. 1158 del 18 gennaio 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 1133 del 2 aprile 1966 (punto II), con il quale il Comitato interministeriale prezzi si è riservato di determinare, successivamente al 1966, nuovi criteri per l'ammissione alle integrazioni delle imprese elettriche distributrici, non trasferite all'ENEL;

Visto il provvedimento n. 1157 del 18 gennaio 1967, con il quale sono state accolte le domande di cinquantanove imprese elettriche distributrici, non trasferite all'ENEL, per l'ammissione alle integrazioni a carico del Fondo di compensazione;

Ritenuto che le predette imprese elettriche distributrici si trovano nella necessità di fruire delle integrazioni di prezzo;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

*Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: Nuovi criteri di valutazione per le integrazioni a favore di imprese elettriche distributrici.*

1. — A parziale modifica delle norme contenute nei provvedimenti n. 941 (cap. X) del 29 agosto 1961, n. 1059 del 6 febbraio 1964, nonchè in sostituzione dei provvedimenti n. 962 (cap. I) del 15 dicembre 1961, n. 1029 del 6 giugno 1963 e n. 1133 (punto I) del 2 aprile 1966, vengono stabiliti come appresso, d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, i seguenti criteri di carattere generale, in base ai quali il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche dovrà corrispondere le integrazioni alle cinquantanove imprese elettriche distributrici indicate nel provvedimento n. 1157.

2. — Ai fini della corresponsione delle integrazioni previste dal presente provvedimento, le cinquantanove imprese elettriche distributrici indicate nel provvedimento n. 1157 vengono classificate come appresso, tenuto conto delle caratteristiche produttive e di approvvigionamento dell'energia verificatesi per le imprese stesse nell'anno 1965.

I) *Imprese che distribuiscono energia prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche*:

1) Società immobiliare Calabra - Mongiana (Catanzaro);
2) Società idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza);
3) Ditta ing. Odoardo Zecca - Ortona (Chieti);
4) Società idroelettrica del Carpino - Napoli;
5) Soc. elettrica e Molino Riccillo Pietrantonio & C. - S. Elia a Pianisi (Campobasso);
6) Società idroelettrica Sersale - Sersale (Catanzaro);
7) Società impianti elettrici (SIMEL) - Altomonte (Cosenza);
8) Azienda elettr. municipal. di Farnese (Viterbo);
9) Soc. idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro),
10) Soc. elettrica delle Madonie - Petralia Soprana (Palermo);
11) Cons. elettrico S. Giacomo di Vizzè - Val di Vizzè (Bolzano);
12) Soc. F.lli Miconi - Servigliano (Ascoli Piceno);
13) Ditta Berera - Foppolo (Bergamo);
14) Soc. idroel. industriale G. M. Resciniti & C. - Roscigno (Salerno);
15) Impresa elettrica Tobia Lerza & Figli - Forlì del Sannio (Campobasso);
16) Impresa elettrica Lazzari Elio - Coniale di Firenzuola (Firenze);
17) Soc. Brizzi - Verghereto (Forlì);
18) Azienda elettrica Girardi - Condove (Torino);
19) Impresa idroelettrica Fabrizi - Mesoraca (Catanzaro);
20) Impresa F.lli Elmi - Grizzana (Bologna);
21) Az. agricola Toschi - Casola Valsenio (Ravenna);
22) Ditta Longhi Luigi - Casteldelci (Pesaro);
23) Ditta Neri Apollinare - Casola Valsenio (Ravenna);
24) Ditta Pozzi F.lli - S. Bartolomeo Val Cavargna (Como);
25) Ditta Curti Battista - Cusino (Como);

II) *Imprese che distribuiscono energia elettrica proveniente prevalentemente da acquisti*:

26) Azienda mun. elettricità trasporti - Trani (Bari);
27) Azienda com. acqua ed imp. elettrici Tempio Pausania (Sassari);
28) Comune di Montecompatri (Roma);
29) Azienda elettrica comunale di Cefalù (Palermo);
30) Az. munic. idroelettr. e acquedotto di Selvino (Bergamo);
31) Comune di Pozzomaggiore (Sassari);
32) Azienda elettrica comunale di Mesoraca (Catanzaro);
33) Impresa elettrica F.lli Spalla - Cerda (Palermo);
34) Comune di Monti (Sassari);
35) Comune di Campotosto (L'Aquila);
36) Soc. idroelettrica di Marcellinara (Catanzaro);
37) Soc. elettrica di S. Mauro Castelverde (Palermo);
38) Ditta ing. Climenti A. - Isnello (Palermo);
39) Az. elettrica comunale di Castel del Monte (L'Aquila);
40) Comune di Collepietro (L'Aquila);

III) *Imprese che distribuiscono nelle isole minori energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche*:

41) S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli);
42) Società elettrica Liparese - Lipari (Messina);
43) Società Mediterranea di Elettricità - (Palermo);
44) Società elettrica Ponzese - Ponza (Latina);
45) Società imp. elettrici - S.I.E. - Firenze;
46) Officina elettrica Accardi - Favignana (Trapani);
47) Società elettro industriale siciliana - Palermo;
48) Impresa elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo);
49) Impresa elettrica Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani);
50) Germano industrie elettriche - Isole Tremiti (Foggia);
51) Comune di S. Marina Salina (Messina);
52) Impresa elettrica Campo Egidio - Levanzo (Trapani);
53) Casa di lavoro all'aperto - Capraia Isola (Livorno).

IV) *Imprese che distribuiscono nel continente energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche*:

54) Soc. Nolana imprese elettriche - Nola (Napoli);
55) Impresa elettrica Bovicelli - Casteldelci (Pesaro).

V) *Imprese che distribuiscono energia prodotta in proprio mediante centrali idroelettriche e termoelettriche ed energia elettrica proveniente da acquisti.*

*a*) Imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente più del 50% della totale energia immessa in rete:

56) Azienda elettrica municipalizzata di Macerata;
57) Impresa elettrica G. B. De Filippi - Arenzano (Genova);

*b*) Imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente meno del 50% della totale energia immessa in rete:

58) Soc. esercizi elettrici - Petralia Sottana (Palermo);
59) Impresa elettrica Del Pizzo Antonio - Tramonti (Salerno).

3. — Con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, il Fondo di compensazione corrisponderà alle cinquantanove imprese elettriche distributrici, indicate nel provvedimento n. 1157, una integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1967 e dal 1° gennaio 1968 nelle seguenti misure stabilite in base alla classificazione delle imprese di cui al precedente punto 2) ed ai quantitativi di energia elettrica venduti a terzi da ciascuna impresa nel 1965.

Le aliquote appresso indicate saranno applicate per ogni kWh venduto a terzi nel 1967 con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 21 gennaio dello stesso anno e le aliquote previste dal 1° gennaio 1968 saranno applicate con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla stessa data.

I) *Imprese che distribuiscono energia prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche*

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 600.000 kWh . . . . . . . . | 0,50 | zero |
| da oltre 200.000 e fino a 600.000 kWh | 2 — | 1 — |
| da oltre 70.000 e fino a 200.000 kWh | 5 — | 3 — |
| da oltre 40.000 e fino a 70.000 kWh | 12 — | 8 — |
| fino a 40.000 kWh . . . . . . . . | 15 — | 10 — |

II) *Imprese che distribuiscono energia elettrica proveniente prevalentemente da acquisti*

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 4.000.000 di kWh . . . . . . . | 0,80 | zero |
| da oltre 1.000.000 e fino a 4.000.000 di kWh . . . . . . . . . . . | 1 — | zero |
| da oltre 200.000 e fino a 1.000.000 di kWh . . . . . . . . . . . | 3,50 | 2 — |
| da oltre 150.000 e fino a 200.000 kWh | 7 — | 4 — |
| da oltre 50.000 e fino a 150.000 kWh | 15 — | 8 — |
| fino a 50.000 kWh . . . . . . . . | 30 — | 20 — |

III) *Imprese che distribuiscono nelle isole minori energia prodotta mediante centrali termoelettriche*

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 3.000.000 di kWh . . . . . | 25 — | 21 — |
| da oltre 1.500.000 e fino a 3.000.000 di kWh . . . | 35 — | 30 — |
| da oltre 800.000 e fino a 1.500.000 di kWh . | 37 — | 32 — |
| da oltre 600.000 e fino a 800.000 kWh | 40 — | 35 — |
| da oltre 150.000 e fino a 600.000 kWh (1) . . . . | 45 — | 40 — |
| fino a 150.000 kWh . . | 50 — | 45 — |
| (1) Fa eccezione l'impresa « Casa di lavoro all'aperto - Capraia Isola » per la quale sono disposte le aliquote di | 10 — | 8 — |

IV) *Imprese che distribuiscono nel continente energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche*

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 600.000 kWh . . . . . | 1 — | 0,70 |
| fino a 600.000 kWh . . . . . . | 20 — | 15 — |

V) *Imprese che distribuiscono energia prodotta in proprio mediante centrali idroelettriche e termoelettriche ed energia elettrica proveniente da acquisti*

*a*) Imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente più del 50% della totale disponibilità di energia.

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 1.000.000 di kWh . . . . . . . | 0,20 | zero |
| fino a 1.000.000 di kWh . . . . . . | 2 — | 1,50 |

*b*) Imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente meno del 50% della totale disponibilità di energia.

| | Aliquote unitarie di integrazione lire/kWh | |
|---|---|---|
| | 1967 | dal 1° gennaio 1968 |
| *kWh venduti a terzi nel* 1965: | | |
| oltre 500.000 kWh . . . . . . | 8 — | 6 — |
| fino a 500.000 kWh . . . . . . . . | 14 — | 12 — |

4. — Le cinquantanove imprese distributrici, indicate nel provvedimento n. 1157, per ottenere l'integrazione, a carico del Fondo di compensazione, di cui al presente provvedimento, devono presentare al Fondo stesso e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, la documentazione dimostrativa dei quantitativi bimestrali di energia venduta a terzi. Alla documentazione deve essere allegata copia delle denuncie periodiche presentate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione agli effetti dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e da detti uffici debitamente vistata.

Le imprese, che intendono ottenere degli acconti bimestrali sull'integrazione suddetta, devono presentare al Fondo di compensazione e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, la suddetta documentazione entro tre mesi dalla fine di ciascun bimestre. Le imprese, che non fruiranno di tale facoltà, dovranno presentare al Fondo di compensazione e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio, la documentazione relativa all'intero anno, non oltre il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta l'integrazione.

Le imprese decadono dal diritto ad ottenere l'integrazione per i periodi per i quali non presentino, entro il suddetto termine del 31 marzo, la richiesta documentazione.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

5. — Le imprese che, a seguito dell'applicazione delle tariffe unificate e dell'integrazione prevista dal presente provvedimento, non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, possono chiedere una ulteriore integrazione annuale.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, quando la situazione economica generale dell'impresa richiedente lo renda necessario, stabilirà, con apposito provvedimento, la misura di detta ulteriore integrazione.

Le imprese devono provvedere, sotto pena di decadenza, a presentare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta l'ulteriore integrazione annuale, apposita domanda firmata dal legale rappresentante dell'impresa, e corredata della documentazione dimostrativa della richiesta stessa, al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche ed al Comitato provinciale dei prezzi competente per territorio.

6. — Le integrazioni a favore delle imprese elettriche trasferite all'Enel dopo il 31 dicembre 1966 saranno corrisposte dal Fondo di compensazione nella misura indicata nel presente provvedimento, limitatamente all'energia compresa nella fatturazione di cui alle bollette e fatture emesse fino alla data del trasferimento stesso, e con l'applicazione, per quanto riguarda la prevalenza dei consumi, dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

7. — Si conferma, per tutte le imprese elettriche, la sospensione, disposta dal provvedimento n. 1059 del 6 febbraio 1964, del versamento delle quote di prezzo comprese nelle tariffe unificate, che le imprese stesse erano tenute a versare al Fondo di compensazione in base al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961.

Si conferma, altresì, limitatamente alle imprese distributrici ammesse all'integrazione di cui al provvedimento n. 1157, l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 4) del capitolo X del provvedimento n. 941 relative all'invio al Fondo di compensazione della documentazione atta a dimostrare come siano state utilizzate le disponibilità di energia elettrica derivanti sia dalla produzione propria sia dall'acquisto da terzi.

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Presidente*
*Il Ministro delegato*: ANDREOTTI

**(680)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547)

**Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.339.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548)

**Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.274.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549)

**Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.108.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550)

**Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Francica (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.787.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559)

**Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.568.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560)

**Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.115.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561)

**Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.163.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

**Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.097.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.089.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552)

**Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.213.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554)

**Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.416.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562)

**Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.795.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564)

**Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1967, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 51.721.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693)

### Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.480.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

### Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553)

### Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Filogaso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.283.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

### Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.211.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

### Corso dei cambi del 23 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 625,17 | 625,20 | 625,25 | 625,25 | 625,20 | 625,20 | 625,25 | 625,25 | 625,20 | 625,22 |
| $ Can. | 579,85 | 579,65 | 580 — | 579,70 | 579,80 | 579,95 | 579,70 | 579,70 | 579,95 | 579,75 |
| Fr. Sv. | 144,39 | 144,40 | 144,4250 | 144,425 | 144,35 | 144,41 | 144,42 | 144,425 | 144,41 | 144,40 |
| Kr. D. | 90,44 | 90,43 | 90,42 | 90,43 | 90,45 | 90,44 | 90,4350 | 90,43 | 90,44 | 90,43 |
| Kr. N. | 87,37 | 87,39 | 87,37 | 87,40 | 87,50 | 87,38 | 87,39 | 87,40 | 87,38 | 87,38 |
| Kr. Sv. | 121 — | 120,94 | 120,93 | 120,95 | 121 — | 120,92 | 120,9450 | 120,95 | 120,92 | 120,93 |
| Fol. | 173 — | 173,08 | 173,10 | 173,11 | 173,05 | 173,04 | 173,0850 | 173,11 | 173,04 | 173,03 |
| Fr. B. | 12,50 | 12,505 | 12,51 | 12,5075 | 12,50 | 12,50 | 12,51 | 12,5075 | 12,50 | 12,50 |
| Franco francese | 126,29 | 126,27 | 126,29 | 126,295 | 126,25 | 126,27 | 126,2950 | 126,295 | 126,27 | 126,27 |
| Lst. | 1744,67 | 1744,70 | 1744,50 | 1744,85 | 1744,50 | 1744,70 | 1744,9250 | 1744,85 | 1744,67 | 1744,75 |
| Dm. occ. | 157,15 | 157,15 | 157,18 | 157,17 | 157,15 | 157,13 | 157,16 | 157,17 | 157,13 | 157,14 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,1690 | 24,10 | 24,17 | 24,1640 | 24,1690 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,76 | 21,76 | 21,75 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 |
| Peseta Sp. | 10,43 | 10,43 | 10,4375 | 10,4335 | 10,43 | 10,43 | 10,4315 | 10,4335 | 10,43 | 10,43 |

### Media dei titoli del 23 gennaio 1967

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,075 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,10 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,10 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,40 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,175 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 gennaio 1967

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 625,25 |
| 1 Dollaro canadese | 579,70 |
| 1 Franco svizzero | 144,422 |
| 1 Corona danese | 90,432 |
| 1 Corona norvegese | 87,395 |
| 1 Corona svedese | 120,947 |
| 1 Fiorino olandese | 173,097 |
| 1 Franco belga | 12,509 |
| 1 Franco francese | 126,295 |
| 1 Lira sterlina | 1744,887 |
| 1 Marco germanico | 157,165 |
| 1 Scellino austriaco | 24,166 |
| 1 Escudo Port. | 21,76 |
| 1 Peseta Sp. | 10,432 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Manzella Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale L. 22.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione Manzella Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5552 Mod. 25-A D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Pennino Edoardo, nato a Napoli il 13 novembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 Mod. 241 D.P. — Data: 4 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Balestreri Maria Luisa, nata a Torino il 26 febbraio 1922, per conto di Sala Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 11 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Can. Paratore Salvatore, nato a Biancavilla il 16 agosto 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5553 Mod. 25-A D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Pennino Edoardo, nato a Napoli il 13 novembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1966

*Il direttore generale*: GAGLIARDO

(10541)

---

### Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1975

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentasei serie (dalla 1ª/1975 alla 36ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 gennaio 1967

*Il direttore generale*: GAGLIARDO

(591)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

### Concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo sono attualmente disponibili trentasei posti;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso ad altrettanti posti di consigliere di 3ª classe;

Decreta:

*Posti a concorso*

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

*Requisiti per l'ammissione*

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e commerciali o in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*B*) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

*a*) di coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*d*) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

*e*) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate a quella dei combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

*a*) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

*b*) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi;

5) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

*a*) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

*b*) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

*c*) dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) buona condotta morale e civile;

*F*) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

*G*) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o che, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

*Presentazione domande - Termini e modalità*

Art. 4.

Le domanda di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio sarà rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che intenda partecipare al concorso, dovrà far pervenire domanda, entro il termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, dopo il suddetto termine.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) una delle lingue straniere, indicate al n. 5) dell'art. 6 del presente bando;

*l*) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da man-

cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il «visto» del capo dell'ufficio presso il quale gli stessi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulta omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulta autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di essa dalla Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero.

*Commissione esaminatrice*

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Prove d'esame*

Art. 6.

*A*) Gli esami del concorso, che si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte verteranno su:

1) diritto privato;

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

3) economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto internazionale pubblico e privato;

3) nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche);

4) legislazione concernente lo spettacolo, il turismo e lo sport;

5) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano nella lingua straniera.

*Svolgimento delle prove d'esame*

Art. 7.

Le prove scritte e quelle orali del concorso si svolgeranno a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto o patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, verrà data comunicazione almeno venti giorni prima della prova stessa con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

*Titoli di precedenza e preferenza*

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti (indicati nel successivo art. 10) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 10.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 9, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido del lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n 851);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

9) orfano di caduto sul lavoro: certificato come al precedente n. 4;

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concesione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato ed invalido del lavoro: attestazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro rilasciata a nome del padre;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) madre o vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile del caduto sul lavoro: attestazioni di cui al precedente n. 4 per la vedova e certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza per le altre;

17) ex combattente od assimilato:

*a*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

18) dipendente o ex dipendente dell'Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conforme alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

*Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione di vincitori*

Art. 11

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto (non il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato dal Comune di origine.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione medica che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra e civili di guerra devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dello ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e all'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di sana e robusta costituzione fisica;

*f*) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g*) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato. Questi possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del presente articolo;

*h*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del presente articolo, un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non si ammettono riferimenti ai documenti presentati per partecipare a concorsi indetti in altri Ministeri.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione a presentare la documentazione.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

Art. 15.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1966

*Il Ministro*: CORONA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *dicembre* 1966
*Registro n.* 4, *foglio n.* 91

ALLEGATO *A*)

(Schema di domanda in bollo)

*Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . .)
il . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . .
(provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . . . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) dichiara, inoltre, di voler sostenere la prova orale di lingua (3) . . . .

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Recapito cui indirizzare l'avviso di convocazione per le prove scritte ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

**(190)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.**

Le prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva si svolgeranno in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 9, 10, 11, 13 e 14 febbraio 1967 con inizio alle ore 8,30.

Negli ultimi due giorni avranno luogo le prove facoltative di lingua straniera secondo il seguente ordine: quarto giorno per le lingue francese e tedesca; quinto giorno per le lingue inglese e spagnola.

Le prove di francese ed inglese inizieranno alle ore 8,30; quelle di tedesco e spagnolo alle ore 13.

**(595)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 6 - giugno 1966, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 30 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 363, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1965.

**(294)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.